C O N T R A T T O = I N T E G R A T I V O = P R O V I N C I A L E = P E R = I L = P E R S O N A L E = D I P E N D E N T E = D A = C O O P E R A T I V E = D I = C O N S U M O = E = D A = C O N S O R Z I = D A = Q U E S T E C O S T I T U I T I .

=======oOo=======

Le parti contraenti,all'atto della stipula,convengono nel porre in evidenza che per la prima volta il rapporto di lavoro nelle cooperative di consumo viene regolamentoto nella nostra provincia ed in Italia da un unico e particolare contratto collettivo;
dichiarano altresì concordemente che,essendosi inteso con tale contratto di attuare una disciplina normativa corrispondente alle caratteristiche ed alle esigenze dell'organizzazione del lavoro nelle cooperative di consumo,costituisce per esse preciso impegno di rendere operativo ilcontratto stesso, venendo così a creare concrete premesse che favoriranno la esclusione di ogni e qualsiasi eventuale tipo di rapporto tra cooperative e personale non consono allo spirito informatore della presente regolamentazione.

Le organizzazioni che sono addivenute alla stipula del presente contratto,sia in rappresentanza delle cooperative di consumo,che dei lavoratori da esse dipendenti,si sono concordemente ispirate ai principi della collaborazione e solidarietà,che devono intercorrere fra le une e gli altri,tenendo presente la particolare importanza che la loro attività assume in rapporto alla funzione che viene svolta delle cooperative nell'interesse di vaste categorie di consumatori.

E pertanto l'opera dei lavoratori dipendenti dalle cooperative deve essere improntata a spirito di viva partecipazione alla vita ed allo sviluppo economico e sociale della cooperativa e a comprensione delle esigenze ad essa proprie e da parte di questa deve essere riconosciuta e tutelata la dignità del lavoratore nello svolgimento delle sue mansioni in tutto qunato attiene ai diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica che ad esso si riferiscono.

Le parti contraenti convengono di concerto che il contenuto di questa premessa informa il presente contratto in ogni sua clausula che pertanto,esso,secondo tale spirito,deve essere applicato ed interpretato.

L'ANNO 1955,IL GIORNO 14 DEL MESE DI MARZO IN PESARO

T R A

La Federazione Provinciale delle Cooperative e Mutue,rappresentata dal Presidente Sig.Mattioli Oliviero,dal Segretario Sig. Angelini Per.Ag.Gianfranco e dal Componente il Comitato Esecutivo Sig.Fazi Rag.Alceo;
la Unione Provinciale delle Cooperative e Mutue,rappresentata dal Presidente Sig.Della Fornace Dott.Anteo e dal Sig.Pecorario Ottavio;

E

il Sindacato Provinciale Lavoratori del Commercio ed Aggregati, della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.) , rappresentato dal Sig.Gabbani Nino e dal Sig.Reggiani Vero;

E

il Sindacato Provinciale Addetti Commercio ed Affini,della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.), rappresentato dal Sig.Godi Otello;

E

l'Unione Provinciale Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini, della Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.),rappresentata dal Sig.Taras Giuseppe e dal Sig.Pagliano Giuseppe;

VIENE STIPULATO

il presente accordo integrativo provinciale al Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti,da valere per tutto il territorio della Provincia di Pesaro per le cooperative di consumo e loro consorzi.

---

oooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooo
ooooooooooooo
oooooo
oo

PARTE 1ª : n o r m e

ART. 1°) = Trattamento salariale: vedi parte 2ª: tabelle.

ART. 2°) = Per l'applicazione della "Scala Mobile", si fa riferimento a quella del Settore Commercio.

ART. 3°) = Il "Caro pane" verrà corrisposto nella misura di:
a) dipendenti addetti ai lavori normali £. 520 il mese;
b) dipendenti addetti ai lavori pesanti £.780 il mese.

ART. 4°) = Gli "Assegni Famigliari" sono quelli in vigore per il Settore Commercio e ne seguiranno la loro sorte.

ART. 5°) = Per i dipendenti da Circoli ricreativi o Bars cooperativi, verranno applicati i contratti ~~integrativi~~ normativi e salariali in vigore nella Provincia per il Settore "Albergo Mensa e Pubblici Esercizi", salve le condizioni previste dall'Art.77 del CCNL, mentre per i dipendenti da panifici e pastifici cooperativi si farà riferimento, tanto per la parte salariale che per quella normativa, ai contratti di lavoro per i dipendenti dalle aziende di panificazione e pastificazione in atto nella Provincia.
Il presente contratto deve trovare applicazione anche per quegli spacci e quelle cooperative che svolgono nello stesso ambiente attività promiscua di vendita di generi alimentari e di mescita di alcoolici ed analcoolici.

ART. 6°) = Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non superiore ai 20 anni e non inferiore ai 14, salve le limitazioni di età, i divieti e le limitazioni di occupazione previsti dalla Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

ART. 7°) = La durata della interruzione dell'orario di lavoro non dovrà essere inferiore alle due ore, salve speciali deroghe da concordarsi tra le rispettive organizzazioni sindacali e potrà coincidere, in linea di massima, con l'interruzione, stabilita dalla Prefettura, tra l'ora di chiusura antimeridiana e l'ora di apertura pomeridiana dei negozzi.

ART. 8°) = La durata dell'orario di lavoro per il personale addetto al lavoro discontinuo è di 9 ore giornaliere e di 54 ore settimanali.

ART. 9°) = I cali saranno regolati spaccio per spaccio.

ART.10°) = La Giornata dell' 8 MARZO (Festa internazionale della donna) sarà considerata a tutti gli effetti giornata festiva per le sole dipendenti.

/.....

ART.11°) = Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto per i singoli dipendenti e per i singoli Istituti contrattuali.

ART.12°) = Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto Integrativo, valgono le norme del CCNL.

ART.13°) = Il presente contratto decorrerà a far tempo dal 1°Agosto 1955, fino al 31 Luglio 1956, e sarà tacitamente prorogata di anno in anno qualora non sia formalmente disdettata da una delle parti tre mesi prima della scadenza originaria e prorogata.-

PARTE 2ª: t a b e l l e - s a l a r i a l i

Q U A L I F I C A	PAGA + BASE	N O T E
CATEGORIA -a-		
Personale con funzioni ecc;ecc.	30.000	
CATEGORIA -b-		
Capo Ufficio-Ispettore	24.000	
Gerente o Gestore di negozio ecc.	21.034	
Capo contabile	22.700	
Contabile con mansioni di concetto	20.900	
idem donna	17.900	
Magazziniere consegnatario con respons.	22.200	
Vetrinista -uomo sopra 20 anni-	20.400	
CATEGORIA -c-		
Contabile d'ordine -uomo sopra 20 anni-	15.100	
idem -uomo 18-20 anni-	14.150	
idem -donna sopra 20 anni-	12.500	
idem -donna 18-20 anni-	12.000	
Cassiere -uomo sopra 20 anni-	14.250	
idem -uomo 18-20 anni-	13.300	
idem -donna sopra 20 anni-	11.300	
idem -donna 18-20 anni-	10.800	
Commesso -uomo sopra 20 anni-	14.200	
idem -uomo 18-20 anni-	13.300	
idem -donna sopra 20 anni-	11.300	
idem -donna 18-20 anni-	10.800	
Aiuto-Contabile -uomo sopra 20 anni-	13.500	
idem -uomo 18-20 anni-	12.850	
idem -uomo 16-18 anni-	12.850	
idem -donna sopra 20 anni-	10.650	
idem -donna 18-20 anni-	10.450	
idem -donna 16-18 anni-	10.450	
Personale addetto alla cassa o ai registratori di cassa -uomo sopra 20 anni-	12.800	
idem -uomo 18-20 anni-	12.150	
idem -uomo 16-18 anni-	12.150	
idem -donna sopra 20 anni-	10.100	
idem -donna 18-20 anni-	9.900	
idem -donna 16-18 anni-	9.900	

segue:

QUALIFICA	PAGA + BASE	NOTE
Magazziniere sopra 20 anni	13.640	
idem 18-20 anni	12.950	
idem 16-18 anni	12.950	
Dattilografo -uomo sopra 20 anni-	12.700	
idem -uomo 18-20 anni-	12.050	
idem -uomo 16-18 anni-	12.050	
idem -donna sopra 20 anni-	10.000	
idem -donna 18-20 anni-	9.800	
idem -donna 16-18 anni-	9.800	
Aiuto-Commesso (di categoria -c- e di categoria -d-)		
idem -uomo sopra 20 anni-	12.300	
idem -uomo 18-20 anni-	11.200	
idem -uomo 16-18 anni-	11.200	
idem -donna sopra 20 anni-	9.700	
idem -donna 18-20 anni-	9.150	
idem -donna 16-18 anni-	9.150	
Altri impiegati -uomo sopra 20 anni-	13.200	
idem -uomo 18-20 anni-	12.200	
idem -uomo 16-18 anni-	12.200	
idem -donna sopra 20 anni-	10.400	
idem -donna 18-20 anni-	10.250	
CATEGORIA -d- (retribuzione settimanale)		
Conducente d'auto-treno -sopra 20 anni-	3.030	
Autista,Uscere,imballatore,Impaccatore, Conducente di moto-furgoncino:		
idem -uomo sopra 20 anni-	3.030	
idem -uomo 18-20 anni-	2.870	
idem -donna sopra 20 anni-	2.340	
idem -donna 18-20 anni-	2.230	
Fattorino,Portapacchi,Custode,Guardiano notturno,Portiere,Conducente veicoli trazione animale -uomo sopra 20 anni-	2.960	
idem -uomo 18-20 anni-	2.780	
idem -uomo 16-18 anni-	1.940	
idem -uomo 14-16 anni-	1.470	
idem -donna sopra 20 anni-	2.340	
idem -donna 18-20 anni-	2.230	
idem -donna 16-18 anni-	1.850	
idem -donna 14-16 anni-	1.470	
Facchino,personale di fatica in genere:		
idem -uomo sopra 20 anni-	2.960	
idem -uomo 18-20 anni-	2.780	
idem -uomo 16-18 anni-	1.940	
idem -uomo 14-16 anni-	1.470	
idem -donna sopra 20 anni-	2.340	
idem -donna 18-20 anni-	2.230	
idem -donna 16-18 anni-	1.850	
idem -donna 14-16 anni-	1.470	

/.....

segue:

QUALIFICA	PAGA + BASE	NOTE

CATEGORIA -e- (retribuzione settimanale)

Capo laboratorio sopra 20 anni	3.400
Operaio Specializzato sopra 20 anni	3.280
Operaio Qualificato sopra 20 anni	3.050
Operaio Qualificato 18-20 anni	2.930
Operaia Qualificata sopra 20 anni	2.530
Operaia Qualificata 18-20 anni	2.400
Operaio Comune sopra 20 anni	2.855
Operaio Comune 18-20 anni	2.630
Operaio Comune 16-18 anni	2.190
Operaio Comune 14-16 anni	1.930
Operaia Comune sopra 20 anni	2.340
Operaia Comune 18-20 anni	2.220
Operaia Comune 16-18 anni	1.850
Operaia Comune 14-16 anni	1.470

APPRENDISTI (retribuzione mensile)

Uome inferiore 16 anni	4.300
Uome tra 16-18 anni	5.180
Uome tra 18-20 anni	5.180
Donna inferiore 16 anni	4.050
Donna tra 16-18 anni	4.180
Donna tra 18-20 anni	4.180

FEDERAZIONE PROV/LE COOPERATIVE
IL PRESIDENTE
Ufficio Mattioli

C.G.I.L.
Vero Reggiani

C.I.S.L.

UNIONE PROV/LE COOPERATIVE
IL PRESIDENTE

U.I.L.